

situazione non sempre serena che si era creata presso l'Agenzia generale di Torino, come conseguenza delle relazioni talvolta precarie manifestatesi fra lo Stramignoni ed il Coagente gr.uff. Andrea Gastaldi.

Per questo complesso di ragioni, si rende necessario proporre al Consiglio di amministrazione la revoca del mandato di Coagente generale al cav. di gr.cr. Adriano Stramignoni, con effetto corrente.

In conseguenza di tale provvedimento, deve essere considerata cessata la gestione Gastaldi-Stramignoni, a norma del Capitolato di concessione & delle Agenzie generali dell'Istituto e dell'accordo economico collettivo fra Imprese ed agenti di assicurazioni.

Il Consigliere Petretti osserva che, nonostante l'inscindibilità del rapporto verso l'Istituto, un eventuale provvedimento di revoca di un coagente non si ripercuote necessariamente sull'altro. Inoltre, nel caso specifico l'incapacità ha durata limitata ad un anno, mentre il provvedimento proposto avrebbe carattere definitivo. E' evidente che, dal punto di vista formale, il preavviso dato nei termini contrattuali sia incensurabile.

Il Consigliere Bresciani si associa.

Il Presidente, pur constatando che il Comitato è favorevole alla revoca, ritiene di dovere richiamare l'attenzione sulla motivazione della proposta, che secondo il suo avviso, pur tenendo presente la precarietà della situazione, trae la sua vera origine nel provvedimento disciplinare adottato dal P.N.F. nei riguardi dello Stramignoni. Una decisione che si risolvesse soltanto in un provvedimento di ordine amministrativo non risponderebbe nè alle direttive in materia, specialmente oggi che una legge prescrive che per talune cariche pubbliche occorre il benessere del Segretario del Partito, nè agli interessi dell'Istituto, in quanto la perdita di prestigio e di credito dei suoi rappresentanti si ripercuote a suo danno.

Pur essendo temporanea la sanzione disciplinare, è indubbio che le cause sono di carattere permanente. Ritiene perciò che la